



## **Procedura aperta per la fornitura di Energia Elettrica**

**Chiarimenti relativi alla fase di presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte**  
(aggiornati al 23 settembre 2009)

### **Domanda**

In relazione all'Art. 24, punto 2 dello Schema di Convenzione (allegato 4 al bando di gara per la fornitura di energia elettrica) siamo a richiedere se si possa ritenere ammessa la cessione del credito della fornitura a terzi, qualora non comporti nessun costo ed onere aggiuntivo per l'Amministrazione contraente.

### **Risposta**

Il comma 2 dell'articolo 24 dello schema di convenzione recita: "E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione contraente."

Tale articolo è conforme alla disposizione del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. che all'art. 117 recita:

*"1. Le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991 sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori di cui al presente codice, ivi compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di progettazione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.*

*2. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici.*

*3. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.*

*4. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.*

*5. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato."*

Pertanto, alla luce di quanto sopra, è ammissibile la cessione del credito, nelle modalità previste dalla *lex specialis*, conformemente alla disciplina normativa: o mediante accordo con la singola Amministrazione Contraente nel momento di stipula del contratto o a seguito di notifica ai sensi dell'art. 117, comma 3, del decreto sopra citato, a cui non faccia seguito opposizione.

### **Domanda**

In base a quanto previsto al capitolo 1 “ Premesse” del disciplinare di gara per la fornitura di energia elettrica, con la presente siamo a sottoporre alla vostra attenzione il seguente quesito:

La legge Sviluppo, recante “disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” – Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009, dispone al comma 18 dell'art. 27 il trasferimento dell'obbligo di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, ai soggetti titolari di contratti di dispacciamento in prelievo, prevedendo al comma 19 che con successivo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, siano definite le modalità con cui, a decorrere dall'anno 2011 e sulla base dell'energia elettrica prelevata nell'anno precedente, si procede all'attuazione di quanto stabilito dal comma 18.

Questa traslazione d'obbligo, come è recepita dal disciplinare di gara?

## **Risposta**

Premesso che la Legge n. 99 del 23 luglio 2009, pubblicata nella G.U. n. 176 del 31/07/09, al momento della pubblicazione del bando di gara non era ancora entrata in vigore, in relazione all'art. 27 commi 18 e 19 citati, si rileva che, nelle more dell'emanazione, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, del Decreto attuativo, non sono definite le concrete modalità di applicazione della normativa medesima.

In ogni caso, giova richiamare la previsione della *lex specialis* di gara, secondo cui il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione, fermo restando che eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme di cui sopra restano ad esclusivo carico del Fornitore stesso.